

## EMERGENZA COVID DECRETO CURA ITALIA

### CONGEDO PARENTALE COVID-19

È un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che **decorrono dal 5 marzo al 3 aprile**.

Le seguenti disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.

#### GENITORI BENEFICIARI

##### DIPENDENTI PRIVATI

- GENITORI CON FIGLI FINO A 12 ANNI DI ETÀ: è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa.
- GENITORI CON FIGLI DAI 12 AI 16 ANNI: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.
- GENITORI DI FIGLI CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ: non si hanno limiti di età, purché siano iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Il congedo è riconosciuto con un'indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa.
- Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell'età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19

##### LA DOMANDA

- I genitori che hanno già in corso o fatto richiesta, alla data del 5 marzo, del congedo "ordinario" non dovranno presentare domanda in quanto verranno convertiti d'ufficio da Inps in congedo straordinario.
- I genitori non fruitori che hanno i requisiti per richiedere il congedo parentale "ordinario" potranno usufruire del nuovo congedo COVID-19 presentando richiesta attraverso la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
- I genitori con figli con handicap in situazione di gravità che hanno già in corso o fatto richiesta, alla data del 5 marzo di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all'art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità
- I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.
- I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all'INPS

**IMPORTANTE:**

I predetti congedi e permessi non sono fruibili:

- ✓ se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
- ✓ se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

È possibile cumulare:

- ✓ nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
- ✓ nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

**LA DOMANDA POTRÀ ESSERE TRASMESSA ALL'INPS DAL PATRONATO COMPILANDO IL MODULO ALLEGATO. QUANTO RICHIESTO DOVRÀ ESSERE INOLTRO NECESSARIAMENTE ALL'INDIRIZZO MAIL: [assistenza fiscale falcri@gmail.com](mailto:assistenza fiscale falcri@gmail.com)**